



L'impresa sociale dopo la Riforma del Terzo Settore

*Rilettura della Riforma del Terzo settore e in specifico del D.lgs. 112/2017
alla luce dei cambiamenti che si determinano per le imprese sociali e le
cooperative sociali*

25/03/2019

INDICE

1. LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
2. SINO AD ORA L'IMPRESA SOCIALE E' STATA POCO ATTRATTIVA
3. IMPRESA SOCIALE OGGI: COSA E'
4. I SETTORI DI ATTIVITA'
5. TRASPARENZA, CONTROLLO, PARTECIPAZIONE, GOVERNANCE
6. LA DISCIPLINA SULL'UTILE
7. IL RAPPORTO TRA PP.AA. E TERZO SETTORE
8. INCENTIVI

La Riforma del Terzo settore

1

Qual è stato il percorso della riforma dal suo concepimento sino all'approvazione della Legge 106/2016 e quindi dei decreti legislativi del luglio 2017; e quali sono i passaggi successivi ancora da compiere.


Fase 1 – Fino all’approvazione della Legge

- Nell’aprile 2014, al Festival del Volontariato di Lucca, il presidente del Consiglio Renzi annuncia la volontà del Governo di proporre una legge delega sul terzo settore; poco dopo viene aperta una consultazione pubblica sul documento «Linee guida per la riforma del terzo settore»
- A seguito della consultazione pubblica è stato redatto un Disegno di Legge Delega, presentato alla Camera dei Deputati nell’agosto 2014
- Il DDL è discusso, emendato e approvato nell’aprile 2015 presso la Camera dei Deputati
- il testo è esaminato dal Senato a partire dal mese di maggio 2015, profondamente modificato e approvato nel marzo 2016
- La legge è approvata definitivamente senza ulteriori modifiche il 25 maggio 2016 e pubblicato come legge 106 del 6/6/2016.
- **Si tratta di una legge – delega, che fissa alcuni principi e criteri affidando al Governo il compito di approvare decreti che vi diano attuazione.**

Fase 2 - Dopo l'approvazione della Legge

- Approvazione dei decreti legislativi oggetto della delega (iter completato nel luglio 2017)
- Approvazione di ulteriori atti, previsti nei decreti legislativi, che regolano taluni provvedimenti, emanano linee guida, ecc. Si tratta di almeno una trentina di provvedimenti, ancora da approvare
- Relazionare entro il 30 giugno di ogni anno sulle attività di vigilanza e controllo e sull'implementazione del registro
- Entro 12 mesi dall'approvazione dei decreti approvazione delle misure correttive (D Lgs. 95/18 e D Lgs. 105/18) (lug-ago 2018)

Lo schema della Riforma



Principi e
definizioni

Le deleghe

Strumenti

I decreti

D.lgs. 117/2017
E D. Lgs 105/2018

Delega a)

Art. 3
Revisione codice civile

Delega b)

Art. 4
Riordino terzo settore

Art. 5
Volontariato, promozione
sociale e mutuo soccorso

Art. 7
Vigilanza e
monitoraggio

Art. 9
Misure fiscali e di
sostegno economico

D.lgs. 111/2017
5X1000

Art. 10
Fondazione Italia
Sociale

D.P.R. 28/7/2017

D.lgs. 112/2017
E D- Lgs 95/2018

Delega c)

Art. 6
Impresa sociale

D.lgs. 40/2017

Delega d)

Art. 8
Servizio Civile

Un cantiere aperto - 1

Per rendere operativo:

- il D Lgs 112/17 (impresa sociale) occorrono 12 atti ministeriali
- Il D Lgs 117/17 (Codice ETS) occorrono circa 30 atti ministeriali
- Il D Lgs 111/17 (5x1000) occorre 1 solo atto

Un cantiere aperto - 2

Con D Lgs 95/18 sono state apportate alcuni correttivi al D Lgs 112/17.

Fra essi:

- **Art 2 comma 5:** i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni non possono contare per piu' di un terzo **e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione**
- **Art 3:** *non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse generale svolta da imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa*
- **Art 13:** *Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva*
- **Art 17:** *adeguamento statuti delle imprese sociali: procrastinato da 12 a 18 mesi (la scadenza è ora il 19/01/2019). NON riguarda le coop sociali.*

Un cantiere aperto - 3

	Articolo e comma	Contenuto	Atto	Scadenza	STATO /data emanazione
1	Art. 2 comma 2	aggiornamento elenco attività di impresa di interesse generale	DPCM su proposta ML di concerto MEF sentite le commissioni parlamentari		
2	art. 2 comma 3	definizione criteri di computo per la quantificazione dei ricavi che determinano l'attività principale svolta	DMSE di conc ML	attualmente esiste già un decreto attuativo del d.lgs. 155 (cfr D. Intermin 24/01/08 che fissa al 70%)	
3	art. 3 comma 2 lett. f)	aggiornamento limite tassi di interesse per prestiti erogati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati	DML di concerto con MEF		
4	art. 5 comma 5	atti che devono essere depositati presso il Registro imprese e relative procedure.	DMSE di conc ML		16/03/18 (in GU del 21/04/18)
5	art. 9 comma 2	Linee guida per la redazione del bilancio sociale	DML sentito CNTS	attualmente esiste già un decreto attuativo del d.lgs. 155.	In attesa di pubblicazione in GU
6	art. 11 comma 3	Linee guida che definiscono le modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti.	DML sentito CNTS		In elaborazione

Un cantiere aperto - 4

7	art. 12 comma 2	modelli e procedura per richiesta autorizzazione a operazioni straordinarie	DML sentito CNTS		27/04/18 (in GU del 18/06/18
8	art. 14 comma 3	criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e membri dei comitati di sorveglianza	DML di concerto con MEF		
9	art. 15 comma 4	definizione di forme contenute e modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali; contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico; individuati criteri requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi che possono effettuare controlli e le forme di vigilanza sugli stessi.	DML		
10	art. 15 comma 4	approvazione modello verbale ispettivo.	DML		
11	art. 15 comma 5	individuazione delle norme di coordinamento per la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di cooperativa.	DMSE di conc ML		
12	art. 18 comma 6	individuazione delle modalità di attuazione commi 3, 4 e 5 (detrazioni a fini irpef e redditi società per gli investimenti nel capitale sociale)	DML di concerto con MEF e MSE	60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.	

Sino ad ora l'impresa sociale è stata poco attrattiva

Istituita con la legge 118/2005 e poi con il D.lgs. 155/2006, in un decennio solo alcune centinaia di soggetti hanno scelto di qualificarsi come imprese sociali, anche se la platea dei possibili enti interessati è molto più ampia. Perché?

Soggetti potenzialmente interessati


Impresa sociale



Potenziale di impresa sociale


82.231

Organizzazioni nonprofit market (escluse le cooperative sociali)



61.776

Imprese di capitali operative nei settori di attività previsti dalla legge n.118/05



Fonti: Iris Network, Istat, Unioncamere

Rapporto Iris Network

L'Impresa Sociale in Italia

Identità e sviluppo in un quadro di riforma

A cura di Paolo Venturi e Flaviano Zandonai

Perché pochi sono diventati impresa sociale?

Diversi i possibili motivi:

- Regime vincolistico molto forte
- Assenza di incentivi
- Impossibilità di distribuire anche solo parzialmente gli utili
- Limiti per partecipare alla *governance*
- Scarsa attenzione culturale al fenomeno e sul conseguente indeterminatezza
- ...


Impresa sociale oggi: cos'è



Modificate le disposizioni sull'impresa sociale contenute nel D.lgs. 155/2006, attuativo della legge 118/2005

Impresa sociale come parte del Terzo settore

- Posso acquisire la **qualifica di impresa sociale** tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che:
 - esercitano in via stabile e principale
 - un'attività d'impresa di interesse generale
 - senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti
 - favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del D.lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni;
- le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla [Legge 8 novembre 1991, n. 381](#), acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
- **rientra nel complesso degli enti del Terzo settore**



La legge 106/2016 colloca chiaramente l'impresa sociale entro il terzo settore => sono applicabili tutte le disposizioni che riguardano il terzo settore salvo che la legge non specifichi diversamente.

N.B.: Nello stesso periodo vengono istituite le «società benefit» che al contrario sono soggetti estranei al Terzo settore, sono imprese for profit che però contemperano la ricerca del profitto con altre finalità a valenza sociale

E dunque l'impresa sociale... D Lgs 117/2017, art. 2 e 3

- ... condivide le finalità degli altri enti di terzo settore (concorrere al bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione e l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e la sua occupazione)
- Ne è quindi riconosciuto il valore e la funzione sociale quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo, è favorito l'apporto che può dare al perseguimento di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale

Chi non può acquisire la qualifica

- non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
 - le società costituite da un unico socio persona fisica
 - le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del [D Lgs 165/2001](#),
 - gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati

Chi può essere impresa sociale: in sintesi

enti commerciali

SOLO con personalità giuridica

	Altri ETS (associazioni non OdV o APS), reti, fondazioni	Coop sociali	coop non sociali	srl o spa
possono prendere la qualifica di imprese sociali		sono qualificate per legge come imprese sociali	possono prendere la qualifica di imprese sociali	

Chi può essere impresa sociale: cosa cambia

Tutti gli enti privati sia del libro primo (associazioni e fondazioni) sia del libro quinto (imprese) del codice civile



Cosa cambia

Nulla di rilevante. Viene specificata l'impossibilità che le società unipersonali diventino imprese sociali (enfasi sulla dimensione collettiva dell'impresa) e confermata la preclusione delle pubbliche amministrazioni

Le cooperative sociali e loro consorzi sono imprese sociali di diritto



Cosa cambia

Mentre prima era facoltà della cooperative sociale farsi riconoscere (se faceva il bilancio sociale e coinvolgeva i lavoratori) e pochi ebbero motivo di farlo, oggi diventa un **riconoscimento «automatico»**

Costituzione di una impresa sociale

- L'impresa sociale è costituita con atto pubblico e il relativo atto costitutivo deve esplicitare il carattere sociale dell'impresa indicando in particolare l'oggetto sociale e l'assenza dello scopo di lucro.
- L'atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati a cura del notaio o degli amministratori presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, nel termine di **trenta giorni** dal relativo compimento.
- Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
- Gli atti che devono essere depositati da parte dell'impresa sociale nonché le relative procedure sono definiti dal [Decreto interministeriale del 16 marzo 2018](#).
- ***Chi è già costituito deve adeguare lo statuto entro 18 mesi (la scadenza è ora il 19/01/2019). NON riguarda le coop sociali.***

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel **registro unico** nazionale del Terzo settore

I settori di attività

4

Settori di attività

Confronto tra D Lgs 155/06 e art 2 D Lgs 112/17

a. assistenza sociale;
b. assistenza sanitaria;
c. assistenza socio-sanitaria;
d. educazione, istruzione e formazione;
e. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
f. valorizzazione del patrimonio culturale;
g. turismo sociale;
h. formazione universitaria e post-universitaria;
i. ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l. formazione extra-scolastica;
in analogia con quanto previsto dalla legge 381 del 1991 in qualsiasi settore economico nel caso in cui sono inclusi lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili.



Cosa cambia

In rosso attività non ricomprese nel D Lgs 155/2006

a. servizi sociali;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni socio-sanitarie;
d. educazione, istruzione e formazione professionale;
e. salvaguardia dell'ambiente e delle **risorse naturali**;
f. valorizzazione del patrimonio culturale e del **paesaggio**;
g. formazione universitaria e post-universitaria;
h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i. **attività culturali e ricreative di interesse sociale**;
j. **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**;
k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
l. formazione extra-scolastica;
m. servizi strumentali alle imprese sociali;
n. **cooperazione allo sviluppo**;
o. **commercio equo e solidale**;
p. **servizi finalizzati all'inserimento lavorativo**;
q. **alloggio sociale**;
r. **accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti**;
s. **microcredito**;
t. **agricoltura sociale**;
u. **attività sportive dilettantistiche**;
v. **riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati**
in analogia con quanto previsto dalla legge 381 del 1991 in qualsiasi settore economico nel caso in cui sono inclusi lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili.

Settori di attività – ma le cooperative sociali...

(art 17 comma 1)

Cooperative sociali di tipo A

Prima, solo servizi socio sanitari ed educativi



Cosa cambia

AMPLIAMENTO PARZIALE DELLE ATTIVITA': lett. a, b, c, d, l e p dell'art 2:

- a. servizi sociali;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale;
- l. formazione extra-scolastica;
- p. servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;

La logica è non quella di una vera e propria modifica della 381/1991, ma di reinterpretazione della stessa in senso espansivo alla luce dell'evoluzione sociale di questi anni

Cooperative sociali di tipo B

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate



Cosa cambia

Nulla

Settori di attività: le esclusioni

- Per la cooperazione sociale appare particolarmente preclusiva l'esclusione da:
 - K) Turismo sociale
 - Q) Housing
 - R) Accoglienza migranti
 - T) Agricoltura sociale
 - V) Gestione beni confiscati
- Per le imprese sociali, rispetto agli altri enti di terzo settore, vige la preclusione alle attività di:
 - Beneficenza
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
 - iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale
 - adozione internazionale
 - protezione civile

Chi sono i lavoratori svantaggiati – art 2 commi 4 e 5

	Offre servizi finalizzati all'occupabilità di fasce deboli	Assume lavoratori svantaggiati (a prescindere dal tipo di attività)	Fiscalizzazione degli oneri sociali per le persone svantaggiate assunte
Terzo settore in generale	Sì (categorie rosse)	No	-
Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali	Sì (categorie rosse)	Sì, il 30% (categorie rosse)	No
Cooperative sociali	Sì (categorie rosse) Tipo A dopo la Riforma	Sì, il 30% (categorie blu) Tipo B	Sì

- Disabili fisici, psichici e sensoriali
- Dipendenti
- Salute mentale
- Minori a rischio in età lavorativa
- Detenuti

- Lavoratori molto svantaggiati: 1) disoccupato da almeno 24 mesi o 2) da 12 mesi se ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non è diplomato o ha completato la formazione da due anni senza avere trovato lavoro; ha più di 50 anni; è un adulto solo con figlio a carico; lavora in contesti ove il suo genere è fortemente sotto rappresentato; appartiene ad una minoranza etnica e necessità di rafforzare la formazione linguistica e professionale;
- Rifugiati o richiedenti protezione internazionale;
- Persone senza fissa dimora;
- Le persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999
- Gli svantaggiati ex 381/1991

Trasparenza, controllo,
partecipazione governance

5

Governance: imprese private e PA

D Lgs 115/06

imprese private e PA:

Non possono acquisire
direzione e controllo;

Non possono assumere
cariche sociali



Cosa cambia

D Lgs 112/17

imprese private e PA:

Non possono acquisire
direzione, la presidenza
e il controllo;

possono assumere
cariche sociali nei CdA

Trasparenza

- Il bilancio, stato patrimoniale e relazione dei sindaci va depositato in CCIAA
- **Bilancio sociale:** il D Lgs 155/2006 prevedeva l'obbligo di redigerlo, ma:
 - Le imprese sociali devono IN OGNI CASO presentare il bilancio sociale, anche redatto secondo le vecchie linee guida
 - Coop sociali: presenteranno il Bilancio sociale solo dopo la emanazione delle nuove linee guida (gli altri enti di terzo settore solo con più di 1 milione di entrate) e pubblicarlo sul sito internet (art 9)
- **Valutazione di impatto:** con altre linee guida verranno anche definite modalità e termini per la sua redazione (non era prevista dal 155/2006)
- Se superano i 100 mila euro, come tutti gli altri ETS, devono **pubblicare su web emolumenti**, compensi e corrispettivi accordati a amministratori, dirigenti e soci (obbligo prima non previsto) (D Lgs 117/17 art 14 comma 2)

ATTENZIONE: la L 124/17 art 1 comma 125 e seguenti prevede entro il 28/02/19 (e poi ogni anno) la pubblicazione sul proprio sito di ogni «vantaggio economico» superiore a 10.000 €

Controllo interno - art 10

- Imprese sociali
 - Obbligatoria la presenza di sindaci (qualsiasi sia la dimensione)
 - Compiti: vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
 - Se vengono superati almeno due di questi tre limiti - attivo patrimoniale > 4,4 ML€, fatturato maggiore di 8,8 ML€, 50 dipendenti – la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali
- Cooperative sociali
 - non cambia nulla («Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita»),
- NOTA: tipi di enti di cui al libro I C.C. che prendono la qualifica:
 - queste disposizioni (che ricalcano quelle del previgente 155/2006) potrebbero risultare nuove per enti del libro I che diventano ora imprese sociali.

Controllo esterno e attività ispettiva - art 15

- cooperative sociali:
 - non cambia nulla, sono sottoposte alla revisione
- imprese sociali:
 - tutte sottoposte ad attività ispettiva
 - viene proposto un modello simile alla revisione delle cooperative, prevedendo che il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali di almeno cinque diverse Regioni

Partecipazione dei lavoratori e degli utenti – art 11

- Forme attraverso cui lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni (attese linee guida)
- Lo statuto deve prevedere i casi in cui i lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea e, oltre certe dimensioni, essere presenti negli organi di controllo (ma non vale per le cooperative sociali)
- Oltre all'applicazione dei contratti di settore, è richiesto che la retribuzione lorda tra chi guadagna di meno e chi guadagna di più non si differenzi più di uno a otto (disposizione non presente prima; oggi nelle cooperative sociali tra A1 e F2 il rapporto è 1 a 2 circa!)
- I volontari devono essere di meno dei lavoratori (=> una OdV o una APS non può essere impresa sociale. Per le cooperative non cambia nulla per le associazioni potrebbe determinare un cambiamento).

lavoratori e volontari – art 13

- Applicazione del CCNL
- Differenza retributiva: max 8 a 1
- I volontari devono essere di meno dei lavoratori; ***Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva***
- i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni non possono contare per piu' di un terzo ***e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione (art 2 comma 5)***

La disciplina dell'utile

6

Barriere contro la distribuzione indiretta – art 3

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta;
 - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli contrattuali;
 - la remunerazione degli strumenti finanziari diversi, in misura superiore a due punti rispetto all'indice Istat
 - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, amministratori, ecc.
 - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
- Queste previsioni, ricalcate dalla disciplina delle Onlus, rendono più cogenti i termini contro la distribuzione indiretta rispetto alla normativa preesistente
 - Poche novità per chi era Onlus, un possibile restringimento per altri

Cosa si può fare dell'utile – art 18

	Enti del libro primo	Enti del libro quinto	Cooperative sociali
	Associazioni e fondazioni	Imprese	
1 . A Riserva sociale	Non divisibili tra i soci nemmeno allo scioglimento dell'ente	Non divisibili tra i soci nemmeno allo scioglimento dell'ente	Non divisibili tra i soci nemmeno allo scioglimento dell'ente
2. Rivalutazione del capitale	Non consentita	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell'utile e nei limiti dell'indice Istat => logica di adeguamento del valore del capitale all'inflazione	Defiscalizzata destinandovi meno del 70% dell'utile e nei limiti dell'indice Istat => logica di adeguamento del valore del capitale all'inflazione
3. limitata Distribuzione degli utili	Non consentita	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell'utile e nei limiti degli interessi accordati per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	Defiscalizzata destinandovi meno del 70% dell'utile e nei limiti degli interessi accordati per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo
4. Ristorno	Non consentita	Non si applica	Consentito (anche alle coop ordinarie)
5. Erogazioni ad altri enti di terzo settore diversi da imprese sociali	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell'utile	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell'utile	
6. 3% Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali	Consentito e defiscalizzato	Consentito e defiscalizzato	Obbligatorio (ai fondi mutualistici per la cooperazione) e defiscalizzato

Il rapporto tra pubblica amministrazione e terzo settore



Rapporti con enti pubblici – D Lgs 117/17 art 55, 56, 57

Molto più coerente allo spirito della legge rispetto alla formulazione del 106/2016, incentrata su trasparenza e controllo

In attuazione dei principi di **sussidiarietà, cooperazione**, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, ... le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei **servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5**, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso:

1. forme di co-programmazione
2. co-progettazione
3. accreditamento

Le pratiche inaugurate in ambito socio assistenziale dai piani di zona sono applicabili a tutti gli ambiti di attività del Terzo settore

Co-programmazione e co-progettazione

- La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili
- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti
- Per realizzare la co-progettazione la pubblica amministrazione individua gli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri per l'individuazione degli enti partner

Il modello di rapporto EEPP - TS

- La formulazione dell'art. 55 tende a configurare una situazione in cui co-programmazione e co-progettazione rappresentino la «normalità» dei rapporti tra PA e terzo settore
- Viene assicurata trasparenza e parità di trattamento per essere accreditati come partecipanti a processi di co-programmazione e co-progettazione
- La pubblica amministrazione interloquisce a quel punto con i soggetti accreditati per realizzare i progetti di servizio
- Tutto ciò ovviamente richiede un radicale cambiamento culturale e di paradigma sia per le pubbliche amministrazioni che per il TS, da un orientamento al mercato e alla competizione ad uno alla collaborazione e cooperazione

Incentivi

8

Incentivi – art 18

- in una società che abbia acquisito la qualifica di impresa sociale alla data di entrata in vigore del presente decreto (20/07/17) e sia costituita da non più di 5 anni :
 - persone fisiche: detrazione del 30% della somma investita (fino ad 1 ML di €)
 - imprese: deducibilità del 30% della somma investita (fino a 1,8 ML €)
- Possibilità di avviare raccolte di capitale diffuso attraverso portali telematici (come le startup innovative)
- Istituito Fondo rotativo per finanziamenti a tasso agevolato (e piccola parte in conto capitale), importi da 200 mila euro a 10 milioni, durata da 4 a 15 anni; il 70% del finanziamento è a tasso fisso 0,5%, il resto è finanziamento bancario (aperto il bando il 08/11/17 da Invitalia con dotazione 223 mln€) per info cfr. <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale>

Altre forme di sostegno per il TS

- È favorito l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del **Fondo sociale europeo** e ad **altri finanziamenti europei** per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (D Lgs 117/17 art 69)
- L'ente di terzo settore può fare **raccolta fondi** anche in forma organizzata e continuativa, nelle modalità che saranno definite con apposite linee guida volte garantire la trasparenza e la correttezza (D Lgs 117/17 art 7)
- Sono previsti incentivi fiscali per l'emissione e la sottoscrizione di **titoli di solidarietà**, cioè fondi destinati al sostegno delle attività di terzo settore (**ma oggi sono per enti non commerciali**) (D Lgs 117/17 art 77)
- Anche il **social bonus**, credito d'imposta per liberalità per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni sottratti alla criminalità è oggi ristretto agli utilizzi non commerciali (D Lgs 117/17 art 81), così come la deducibilità delle donazioni (D Lgs 117/17 art 83)

PER ULTERIORI INFO

Pagine dedicate del sito del Ministero del Lavoro

- <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx>
- <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx>

Grazie per l'attenzione
e buon lavoro